

Rottamazione

Decaduti senza obbligo

di versare entro il 5 marzo — p.35

Rottamazione, decaduti senza obbligo di versare entro mercoledì 5 marzo

Milleproroghe

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge di conversione 15/2025

Luigi Lovecchio

È legge la riapertura della rottamazione quater ai decaduti al 31 dicembre 2024. La legge 15/2025 di conversione del Milleproroghe pubblicata ieri in «Gazzetta Ufficiale» inserisce l'articolo 3-bis nel Dl 202/2024, che ha per l'appunto introdotto una nuova chance per tutti i debitori che hanno presentato la domanda di definizione entro il 30 giugno 2023.

A tale scopo, occorre trasmettere, entro la fine di aprile, una apposita istanza all'agenzia delle Entrate Riscossione, sulla base degli applicativi che verranno messi a disposizione sul sito di Ader, entro 20 giorni.

Come chiarito da Ader al Sole 24 Ore (si veda il quotidiano di sabato 22 febbraio), la riapertura non determina un rientro dei debitori nell'originario piano dei pagamenti. Con la decadenza dalla rottamazione quater, infatti, il piano iniziale perde definitivamente efficacia. La conseguenza di questo ragionamento è che i soggetti che hanno abbandonato la definizione agevolata non devono più preoccuparsi di rispettare le vecchie scadenze di legge, a partire già da quella del 5 marzo prossimo. Tutti gli importi non versati, compresi quelli originariamente previsti per il triennio 2025-2027, confluiranno pertanto nella riapertura e saranno liquidati da Ader, con una specifica comunicazione che verrà trasmessa entro la fine di giugno. Questo significa, in altri termini, che il debitore non dovrà rispettare un doppio piano di versamenti, quello della domanda iniziale e quello dell'istanza di riammissione, ma deve seguire solo quest'ultima.

Il debitore deve indicare nella

nuova istanza il numero di rate entro cui intende corrispondere le somme dovute. Il numero massimo è di 10 quote, scadenti, le prime due, a luglio e novembre 2025, le altre otto nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre degli anni 2026 e 2027. Si tratta peraltro di scadenze coincidenti con quelle stabilite nella normativa di riferimento, di cui all'articolo 1, commi 231 e seguenti, della legge 197/2022.

I contribuenti che sono in regola con i pagamenti, invece, devono necessariamente rispettare la scadenza del 5 marzo, altrimenti perdono tutti i benefici della sanatoria, con ripristino quindi degli importi dovuti a titolo di sanzioni, interessi e aggio.

Anche la dilazione della riammissione è soggetta alle medesime regole generali della rottamazione. È pertanto sufficiente saltare una qualsiasi delle rate o pagarla con ritardo superiore a 5 giorni per decadere dalla procedura.

Nulla vieta ai soggetti che non hanno mai pagato alcuna delle rate stabilite nella domanda iniziale di proporre istanza ai sensi dell'attuale disciplina di riapertura dei termini.

Non appena Ader avrà pubblicato la nuova modulistica, sarà interesse del debitore affrettarsi a inviare la domanda nel più breve tempo possibile. La sola presentazione dell'istanza consente, infatti, di anticipare alcuni vantaggi della sanatoria. Si tratta, tra l'altro, della inibizione a avviare nuove azioni esecutive o cautelari e del venir meno della condizione di morosità del debitore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

